

# RICONOSCERE E SOSTENERE LE FRAGILITA' PSICHICHE NEGLI AUTORI DI REATO

## **I diritti e le tutele dei detenuti "fragili"**

Francesco Maisto

Non tutto ciò che può essere  
contato conta, e non tutto ciò che  
conta può essere contato  
(Albert Einstein)

La salute mentale in carcere rappresenta un'area particolarmente critica nell'ambito della tutela della salute generale delle persone condannate al carcere.

OMS:

La cura psichiatrica in carcere dovrebbe essere limitata alle persone con disturbi minori, oppure al ristretto numero di coloro per cui non sia possibile applicare un'alternativa alla carcerazione a fine terapeutico.

Constatazione del livello più deteriorato di salute, in particolare di salute mentale, della popolazione detenuta rispetto alla popolazione generale.

# OMS

prende anche atto del carattere intrinsecamente patogeno del carcere, sottolineando che “l’ambiente della prigione è, per sua natura, normalmente nocivo alla protezione o al mantenimento della salute mentale di coloro che entrano in carcere e ivi sono detenuti”

il dolore è legato al “carcere immateriale”, non incanalabile nel processo di trasformazione e riabilitazione del detenuto

- **QUALE SALUTE?**
- OMS
- FISICA E PSICHICA?
- METODO TRATTAZIONE odierna

- IL VISSUTO
- OPERATORI
- POPOLO

INDOVINELLO

*DIMMI...*



# 4 SCENARI

1. PEGGIO IN CARCERE
2. SOLO PRIVAZIONE
3. MEGLIO IN CARCERE
4. GRIMALDELLO

COSTITUZIONE; articolo 2

PRINCIPI FONDAMENTALI

La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

# COSTITUZIONE :Articolo 3

## PRINCIPI FONDAMENTALI

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

É compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

# Articolo 13 COST

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato **dell'autorità giudiziaria** e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

## COSTITUZIONE: ART.32

- LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI

# L 26/7/1975 n.354

## Articolo 1 : TITOLO I - TRATTAMENTO PENITENZIARIO

### Capo I - Principi direttivi

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della **dignità** della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di **individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.**

# La riforma penitenziaria (dd.lgs. 121, 123, 124/2018)

**IN VIGORE DAL 10 novembre 2018 di F. Fiorentin**

---

- La semplificazione delle procedure e la definizione agevolata dei procedimenti per i condannati a pene fino a 18 mesi
- La riforma dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario
- Le nuove disposizioni in materia di vita penitenziaria
- Le novità in tema di lavoro penitenziario
- Condannati minorenni: le misure penali di comunità, l'intervento educativo e la riorganizzazione degli istituti penali per minorenni

te

non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale, dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa o dal presidente di essa successivamente alla convocazione.

L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 358 del codice penale.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli imbitossati. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro

3. La Carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.

6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che



- Art.1 dlgs. 123/2018 modifica, rivisita art. 11 o.p.
- DIRITTO SOGGETTIVO COME PER I LIBERI, UNIVERSALITA'
- PRESIDI SANITARI ADEGUATI IN OGNI ISTITUTO
- EFFETTIVO ACCESSO ALLE CURE
- CONCRETA ADEGUATEZZA DELLE CURE ( Cass., 1. 28 marzo 2018, n. 39818)
- CONTINUITA' TERAPEUTICA

- CARTA DEI SERVIZI SANITARI
- VISITA MEDICA GENERALE
- CARTELLA CLINICA
- PERIODICI RISCONTRI

- **CARTELLA CLINICA :**
- Diligente tenuta, tracciabilità ( Cass., 3, ord. 23 marzo 2018, n.2250)
- **FUT** ( foglio unico terapia):
- Leggibile ed esauriente
- **GARANTE PRIVACY 30.9.2002 e 26.3.2001:**
- Diritto dell'assistito **accesso** ai suoi dati sanitari decifrabili e comprensibili

# Il Garante ...di Milano ha costatato

La L.R. 23/2015 (... ospedali in tre ASST...):

- Riduzione e unificazione dei servizi
- Meno personale
- Meno collegamento con l'esterno
- Scollamento dal territorio
- Meno formazione
- Gravi problemi psichiatrici negli istituti con carenza gravissima di psichiatri (all'ultimo concorso per psichiatri non si è presentato nessuno psichiatra)

## •TUTELE:

- 1 inibitoria ex art.35 bis o.p. contro ogni Amm.
- 2 ricorso risarcitorio ex 35 ter o.p.
- 3 differimento esecuzione pena ex art. 147 c.p.
- 4 tutte le azioni giudiziarie (civili, penali, amministrative a tutela

# PENALE:AUTORE

- PENA e/o
- 88: infermità
- 89: seminfermità

- MISURE SICUREZZA:  
L.81/2014:

REMS o PTI o LV  
(O.P.G.- C.C.C)

C. COST.:

n.° 253/03 su 222 c.p.

n.° 367/04 su 206 c.p.

S.U. CASS.: Raso,

n.9163/05: DSM 4

# FOLLE REO/REO FOLLE

- Eppure
- ciononostante

## Articolo 148 CP

### Infermità psichica **sopravvenuta al condannato**

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un **ospedale psichiatrico giudiziario**, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale (102 ss.) o professionale (105) o di delinquente per tendenza



LEGGE 30 maggio 2014, n. 81  
Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 31  
marzo 2014, n. 52, recante  
disposizioni urgenti in materia di  
superamento degli ospedali  
psichiatrici giudiziari.

(GU Serie Generale n.125 del 31-05-  
2014)

## FASE 4: LEGGE n°81 del 2014

- CHIUSURA OPG DAL 31 MARZO 2015
- RESIDENZE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
- ( PRIMA CON D.L. del 2011: « STRUTTURA SANITARIE» )

NON SOLO: ANCHE ALTRE  
NOVITA' NORMATIVE ( LA SVOLTA):

- 1. carattere e funzione residuale della misura di sicurezza dell'OPG. e della CCC. rispetto alle misure di sicurezza attenuate (L.V.) (art. 1, I,a)

# CP Articolo 146

## Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita (c.p.p. 681, 684):

- 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
  - 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
  - 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative..
- Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

## CP Articolo 147

### Rinvio **facoltativo** dell'esecuzione della pena

L'esecuzione di una pena può essere differita (c.p.p. 681, 684):

1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di **grave infermità fisica**

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

Nel caso indicato al numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (c.p.p. 648 ss.), anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

- PRINCIPPIO DI ADEGUATEZZA DELLE CURE EX ART. 3 CEDU
- INCOMPATIBILITA'
- Scoppola e Contrada, violazione se:
  - a) stato di salute fortemente deficitario e compromesso da gravi patologie,
  - b) evidenza documentale medico sanitaria,
  - c) assenza di motivi ostativi a misure alternative come pericolosità sociale

## art.47 ter OP : **Detenzione domiciliare.**

1. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto **i settanta anni di età** purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.
2. 1. La pena della reclusione non superiore a **quattro anni**, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:
  3. a) **donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;**
  - b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  - c) persona in **condizioni di salute particolarmente gravi**, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  4. d) persona di età superiore a **sessanta anni**, se **inabile** anche parzialmente;
  5. e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
- 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo

## Articolo 47 quater

Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da **AIDS** conclamata o da grave deficienza immunitaria

1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* possono essere applicate, anche **oltre i limiti di pena ivi previsti**, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.



## Articolo 47 quinquies

### **Detenzione domiciliare speciale**

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate **madri di prole di età non superiore ad anni dieci**, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis.
2. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

LA COSTITUZIONE «UNA POLEMICA  
CONTRO LA REALTA'»

Oppure

LA REALTA' IN POLEMICA CONTRO LA  
COSTITUZIONE ?

# DA LONTANO E IN GENERALE

PUNTO DI VISTA

**«Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso».**

(Robin Williams nel film *L'attimo fuggente*)